



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 35

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

214<sup>a</sup> seduta: mercoledì 20 gennaio 2021

Presidenza del presidente PARRINI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .Pag. 3, 4  
RICCARDI (L-SP-PSd'Az) . . . . . 3

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 1900 e n. 1549, sospesa nella seduta del 13 gennaio scorso.

Ricordo che, avendo concesso una proroga per il termine di presentazione degli emendamenti fino a domani, 21 gennaio, alle ore 18, avevamo stabilito che, nelle more, avremmo potuto proseguire la discussione generale.

RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo in discussione generale riagganciandomi in parte a quanto già detto dal collega Grassi, per evidenziare che da parte del nostro Gruppo non vi è alcuna contrarietà alla necessità di intervenire a livello legislativo in materia di regolamentazione delle piattaforme digitali, di contrasto alle informazioni false e di formazione digitale dei cittadini, anche in considerazione – come ultimamente si è visto – delle disfunzioni che emergono dall'uso non corretto dei *social media*.

Tuttavia, considerate le finalità, forse una Commissione parlamentare di inchiesta, peraltro con un orizzonte di durata di diciotto mesi, non è lo strumento più idoneo per intervenire in questo ambito rapidamente.

Come abbiamo potuto ascoltare anche in occasione delle audizioni svolte alla Camera dei deputati, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e il Garante per la protezione dei dati personali a livello istituzionale hanno già dei compiti operativi in questo ambito e si sono attivati sia con la costituzione di osservatori specifici (come quelli sulle piattaforme *online* o sulla disinformazione *online*), sia con l'avvio di tavoli tecnici con i gestori delle piattaforme. Tali gestori hanno accettato dei codici di autoregolamentazione, ma non sono risultati molto efficaci

e la stessa mancanza di efficacia è emersa anche dall'esperienza dei Paesi esteri.

Il Garante della *privacy* ha fatto riferimento, ad esempio, alla nuova normativa tedesca. Inizialmente avevano seguito il nostro stesso percorso, ma anche in Germania i codici di autoregolamentazione si sono rivelati inefficaci, per cui hanno puntato verso una vera e propria regolamentazione di tipo normativo – lo stesso è accaduto in Francia e in Gran Bretagna – in cui si fa riferimento a norme del codice penale che danno anche una indicazione minima dell'ambito di operatività. Nel testo del disegno di legge questo invece non c'è, così come è assente la definizione di *fake news*. La AGCOM ha evidenziato che il concetto di *fake news* non risulta essere adatto a descrivere in maniera sufficientemente precisa il fenomeno, perché fa riferimento indistintamente a una vasta gamma di casistiche. Pertanto, lo stesso ambito di operatività della Commissione risulterebbe indeterminato, con il rischio anche di fuorviare quelli che dovrebbero essere i suoi compiti.

Sarebbe quindi opportuno chiedersi se effettivamente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta possa essere lo strumento più adatto rispetto alle finalità che si intendono. Il Garante della *privacy* ha invece suggerito di fare degli interventi più specifici a livello normativo, sfruttando anche le risultanze dei tavoli e degli osservatori già attivati. Alcuni suggerimenti in tal senso sono arrivati, come quello sulla responsabilizzazione delle piattaforme, che adesso non sussiste, o quello riguardante l'adozione delle modifiche del codice in materia di protezione dei dati personali, con l'aggiornamento dell'articolo 167, in modo da coprire tutta una serie di casistiche di nuova formazione. Bisognerebbe quindi forse valutare se non sia da preferire un intervento di questo tipo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,27.*